

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 20/01.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 aprile 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) – « G. Amendola » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996, 1997, 1998 e 1999; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996, 1997, 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996, 1997, 1998 e 1999 – corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale – dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – « G. Amendola », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Bruno Bove

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVI-
DENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDO-
LA » (INPGI) PER GLI ESERCIZI DAL 1996 AL 1999.

S O M M A R I O

1. — Generalità	Pag.	13
2. — Gli organi	»	16
3. — Il personale	»	19
4. — La gestione previdenziale	»	22
5. — La gestione patrimoniale:	»	35
a) — Gestione principale	»	35
b) — Gestione separata	»	39
6. — I bilanci consuntivi	»	41
7. — Il bilancio tecnico	»	43
8. — Il rendiconto finanziario	»	44
9. — La situazione amministrativa e i residui	»	49
10. — Il conto economico:	»	52
a) — Gestione principale	»	52
b) — Gestione separata	»	55
11. — Lo stato patrimoniale:	»	57
a) — Gestione principale	»	57
b) — Gestione separata	»	61
12. — Considerazioni finali:	»	64
a) — Gestione principale	»	64
b) — Gestione separata	»	67

1. – Generalità

1.1.- Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi dal 1996 al 1999, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Poiché il precedente referto, reso per gli esercizi 1994 e 1995 ¹, aveva dedicato ampi cenni al mutamento della figura giuridica dell'INPGI, avvenuto, nel corso di tale biennio, in conformità alle previsioni normative del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, ci si limita in questa sede ad un breve richiamo dei momenti essenziali della privatizzazione dell'Istituto.

In forza della delibera di trasformazione, adottata il 14 dicembre 1994 dal suo Consiglio di amministrazione, l'INPGI dismetteva la veste di ente di diritto pubblico per assumere, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, quella della persona giuridica privata, nella specie della fondazione.

Contestualmente al provvedimento di trasformazione venivano deliberati lo Statuto della fondazione ed il nuovo regolamento delle attività previdenziali e assistenziali, atti entrambi approvati con decreto in data 24 luglio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro.

Nella nuova configurazione giuridica, assunta ai sensi del citato decreto legislativo, l'Istituto gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli dal decreto medesimo fissati, in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale dell'ente.

Riguardo a tale attività può rammentarsi che la legge, nonché la normativa statutaria e regolamentare, affidano all'INPGI la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria in favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, iscritti, rispettivamente, nell'Albo e nel Registro tenuti dall'Ordine.

¹ In Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n.26.

Oltre alle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, sostitutive di quelle dell'AGO, l'ordinamento dell'INPGI contempla altri tipi di prestazioni istituzionali, di natura assistenziale e facoltativa.

In particolare, l'Istituto eroga ai soggetti sopra indicati la seguente estesa gamma di prestazioni (obbligatorie e facoltative): trattamenti pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti; prepensionamenti ex art. 37 della l. 416/1981; pensioni non contributive, equivalenti alle pensioni sociali INPS); liquidazione in capitale (agli iscritti ultrasessantacinquenni privi dei requisiti utili al pensionamento); liquidazione TFR (a valere sull'apposito Fondo di garanzia di cui alla l. 297/1982); trattamenti economici per T.B.C.; trattamenti temporanei di carattere assistenziale (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità per infortuni), prestazioni di natura creditizia (prestiti, mutui edilizi ipotecari); prestazioni per finalità sociali (borse e assegni di studio, ricoveri in case di riposo) ed una serie di altre prestazioni consistenti in sussidi straordinari, contributi per cure termali, assegni *ad tantum* ai superstiti, assegni temporanei di inabilità, assegni di superinvalidità.

1.2 – Nel corso del quadriennio oggetto del presente referto è venuta ad ampliarsi la platea dei destinatari dell'attività istituzionale dell'INPGI, per effetto del decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il quale ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai liberi professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, privi di copertura assicurativa, prevedendo a tal fine varie forme gestorie alternative e, in particolare, quella consistente nell'iscrizione di tali soggetti ad istituti di previdenza già esistenti per categorie similari.

In attuazione di questa previsione normativa il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti deliberava, in data 26/27 marzo 1996, l'inclusione nell'INPGI dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione.

Seguivano, sempre secondo l'iter stabilito dal decreto legislativo, le due delibere, approvate con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, con le quali il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione dell'INPGI

hanno provveduto, rispettivamente, a prestare assenso all'inclusione, contestualmente integrando la normativa statutaria (con la previsione della nuova categoria di assicurati e l'istituzione della relativa gestione previdenziale separata), e ad adottare il regolamento di attuazione delle attività di previdenza riguardanti gli iscritti alla gestione separata.

La gestione previdenziale separata garantisce ai propri iscritti, con il sistema contributivo a capitalizzazione, ² la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità, spettante alle libere professioniste ai sensi della legge 11 dicembre 1990, n.379.

² Per la Gestione principale vige invece il sistema a ripartizione che non prevede la correlazione per competenza economica tra i contributi e le prestazioni pensionistiche.

2. - Gli Organi

2.1 - Gli organi della fondazione INPGI, tutti di durata quadriennale, sono: il Presidente, il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministratore della gestione separata, il Collegio sindacale.

Negli ultimi due mesi del 1999 hanno avuto luogo, in ragione della scadenza del periodo di durata in carica, le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi dell'Istituto ³, conclusesi a norma di statuto, con la proclamazione degli eletti effettuata da: Il Presidente uscente, in data 17 e 19 novembre, riguardo ai membri del Consiglio generale, del Comitato amministratore, del Collegio sindacale; il Consiglio generale, con delibera del 9 dicembre, per i membri del Consiglio di amministrazione; il Consiglio di amministrazione, con delibera del 16 dicembre, relativamente al Presidente.

In pari data il Consiglio di amministrazione ha proclamato gli eletti alle due cariche di Vice Presidente e Vice Presidente vicario, pure previste dallo statuto.

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci dell'Istituto sono stati, come già indicato nella precedente relazione, fissati dal Consiglio generale con delibera del 7 marzo 1996, in forza della quale la misura del gettone di presenza veniva stabilita, a decorrere dal 21 dicembre 1995, in lire 200.000 lorde e quella dell'indennità di carica del Presidente ragguagliata, dal 1° gennaio 1996, al trattamento economico del Direttore generale (ammontante, all'epoca, a lire 230.723.234 a.l.) maggiorato dello 0,05%.

Per gli altri amministratori e per i sindaci le misure dei compensi annui venivano, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, determinate sulla base, e nelle seguenti percentuali, dell'indennità del Presidente: 50% al Vice

³ Riguardo alla struttura degli organi collegiali dell'INPGI, va ricordato che in essa figurano, oltre ai membri di origine elettiva che ne costituiscono la componente maggioritaria, anche membri la cui preposizione alla carica avviene tramite designazione da parte di vari soggetti (amministrazioni vigilanti, organizzazioni sindacali, ordine nazionale dei giornalisti, CASAGIT).